



Città di Canicattì

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

BANDO

OGGETTO: Bando per l'assegnazione dei lotti delle aree del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di Contrada Bastianella.-

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 09-10-2017 ha approvato il "Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree del piano degli insediamenti produttivi di contrada Bastianella";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13 dicembre 2017, si è proceduto alla rideterminazione dei prezzi di vendita e di cessione in diritto di superficie delle aree del "P.I.P.", nel rispetto dei parametri previsti all'art. 8 del regolamento comunale sopra richiamato;
- con direttiva sindacale prot. n. 3282 del 23 gennaio 2018 è stato dato mandato al SUAP di procedere alla redazione di un avviso pubblico per l'assegnazione dei lotti del "P.I.P." da sottoporre per l'approvazione alla Giunta comunale, contestualmente alla nomina da parte della Giunta di un gruppo di lavoro che curerà l'istruzione, la valutazione delle istanze e la redazione della graduatoria finale da approvare successivamente con specifico atto gestionale;
- in considerazione dell'oggetto del presente bando non trovano applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D. Lgs. n. 50 del 2016), ma che tuttavia si ritiene opportuno e necessario fare riferimento ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità cui deve improntarsi l'attività amministrativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 241 del 1990 (in Sicilia art. 1 della legge regionale n. 10 del 1991) e declinati all'art. 4 del sopra richiamato codice, per cui si rende necessario prevedere una procedura selettiva a mezzo bando pubblico disciplinante i criteri di assegnazione;

Tutto ciò premesso e considerato

RENDE NOTO

che è indetto un bando per l'assegnazione dei lotti per la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie delle aree comprese nel "P.I.P.", in C.da Bastianella – Comune di Canicattì, secondo le modalità di seguito indicate.





Città di Canicatti

IV^a Direzione Servizi alla Città



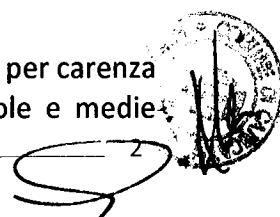
Sportello Unico per le Attività Produttive

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE

1. I lotti del "P.I.P.", da assegnare hanno una superficie complessiva di mq. 35.618,00 e sono articolati in 16 lotti di seguito così individuati:

Area superficie lotto			Area superficie di sedime max edificabile	
lotto 1	mq.	2.128,00	mq.	690,00
lotto 2	mq.	2.025,00	mq.	550,00
lotto 3	mq.	2.493,00	mq.	880,00
lotto 4	mq.	2.148,00	mq.	615,00
lotto 5	mq.	2.158,00	mq.	630,00
lotto 6	mq.	2.710,00	mq.	715,00
lotto 7	mq.	2.304,00	mq.	780,00
lotto 8	mq.	2.150,00	mq.	690,00
lotto 9	mq.	2.297,00	mq.	775,00
lotto 10	mq.	2.012,00	mq.	590,00
lotto 11	mq.	2.115,00	mq.	650,00
lotto 12	mq.	2.456,00	mq.	600,00
lotto 13	mq.	2.018,00	mq.	585,00
lotto 14	mq.	2.449,00	mq.	630,00
lotto 15	mq.	2.049,00	mq.	525,00
lotto 16	mq.	2.106,00	mq.	550,00
Totale	mq.	35.618,00		

2. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, qualora dovessero rimanere delle aree libere per carenza di richieste, nell'area per insediamenti produttivi possono insediarsi anche piccole e medie





Città di Canicattì

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

imprese industriali e/o agricole esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio con superficie di vendita non inferiore a 150 mq. e non superiore ai 1.000 mq. per un massimo del 10% delle aree già urbanizzate. Per la valutazione dei requisiti e per la stesura della graduatoria, saranno applicati i criteri di valutazione previsti all'art. 7 del regolamento.

Art. 2 UTILIZZAZIONE DELLE AREE

I lotti del "P.I.P." sono ceduti in proprietà o concessi in regime di diritto di superficie ai soggetti di cui al successivo art. 3 per la realizzazione di impianti destinati esclusivamente ad attività produttive artigianali di cui alla legge 443 del 8-8-1985. In particolare, al fine di fornire una chiara comprensione delle tipologie di imprese che possono insediarsi nelle aree del "P.I.P.", possono presentare richiesta le persone fisiche e/o giuridiche che operano o intendano avviare un'attività rientrante nelle seguenti classificazioni:

- a) edifici ed impianti per attività artigianali di qualsiasi natura purché non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;
- b) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione; e depositi, anche all'aria aperta, e magazzini di merce;
- c) officine di riparazione autoveicoli;
- d) servizi di interesse collettivo;
- e) commercio al minuto ed all'ingrosso settore alimentare e non alimentare, depositi anche all'aria aperta, servizi e logistica, nei limiti e secondo le disposizioni di cui al successivo art. 4.
- f) persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità interviene (*tenendo conto della disponibilità delle aree, concedendo un diritto di precedenza nell'assegnazione dei lotti richiesti*);
- g) è data facoltà, viste le PP.EE. zona D2, di presentare istanza congiunta per l'utilizzo pro-quota, di una porzione dell'area edificabile all'interno del lotto, la quale non potrà avere una superficie minima inferiore a mq. 150 (fermo restando che la priorità sarà comunque data a coloro che presenteranno la richiesta dell'intero lotto).

Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti del "P.I.P.", possono presentare istanza al protocollo generale del Comune di Canicattì, entro il termine perentorio sotto indicato.

L'istanza, redatta in carta esente da bollo e sottoscritta dal titolare in caso di ditta individuale, e dal legale rappresentante in caso di società, dovrà essere chiusa in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà pervenire al Comune di Canicattì **entro e non oltre le ore 12,00 del 9 APR. 2018**, preferibilmente secondo le seguenti modalità:

- tramite Servizio Postale o equipollente in plico raccomandato (farà fede la data del timbro postale di spedizione);
- tramite consegna all'Ufficio protocollo generale del Comune di Canicattì sito in Corso Umberto n. 37.

Il plico sigillato dovrà riportare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente indicazione: **"2018 Domanda di assegnazione di aree nel Piano degli Insediamenti Produttivi, località "Bastianella".**





Città di Canicattì

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

Si avverte che non saranno presi in considerazione in alcun caso e pertanto sono irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine utile di presentazione sopra indicato, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'interessato. In caso di spedizione a mezzo raccomandata (o equipollenti) farà fede la data di spedizione risultante da attestazione dell'ufficio postale. Il recapito tempestivo dei plichi risulta essere ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ente ove, per disguidi ovvero per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all'ente entro il termine perentorio sopra indicato (fatta salva la data di spedizione per i plichi inoltrati a mezzo raccomandata o equipollenti).

Le istanze saranno esaminate successivamente in apposita seduta o in più sedute da un gruppo di lavoro all'uopo appositamente nominato dalla Giunta Municipale.

L'istanza dovrà contenere:

- 1) i dati identificativi del richiedente o della società, data, luogo di nascita e indicazione della residenza del richiedente o del legale rappresentante in caso di società, PEC e/o e-mail;
- 2) il tipo di attività che s'intende realizzare, produttiva artigianale, industriale e/o di trasformazione dei prodotti agricoli o solo commerciale nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento e l'oggetto della stessa;
- 3) l'eventuale intendimento di usufruire di agevolazioni finanziarie previste da leggi comunitarie, statali o regionali;
- 4) dichiarazione di accettazione integrale delle norme contenute nel regolamento comunale del "P.I.P.";
- 5) il tipo di attività che s'intende esercitare, precisandone la superficie minima dell'area di sedime del manufatto edilizio che si intende costruire nel lotto del P.I.P. e contemporaneamente indicare il lotto per cui si chiede l'assegnazione secondo un ordine di preferenza da uno a sedici;
- 6) qualora dovessero rimanere delle aree libere per carenza di richieste, nell'area per insediamenti produttivi possono insediarsi anche piccole e medie imprese industriali e/o agricole esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio con superficie di vendita non inferiore a 150 mq. e non superiore ai 1.000 mq. per un massimo del 10% delle aree già urbanizzate.
- 7) nei casi di presentazione di istanza congiunta per l'utilizzo pro-quota, di una porzione dell'area edificabile all'interno del lotto, la quale comunque non potrà essere inferiore a mq. 150, allegare altresì una dichiarazione resa dai titolari delle richieste congiunte, con la quale si impegnano a:
 - partecipare alla contestuale assegnazione dell'intero lotto del "P.I.P.", accettandola e condividendola in quanto attività compatibili anche dal punto di vista logistico;
 - realizzare la porzione di manufatto edilizio di competenza con l'obbligo di realizzarlo con le medesime tipologie costruttive sia per il prospetto che per la copertura, riguardanti l'intero costruendo manufatto edilizio;
 - realizzare, utilizzare e gestire, congiuntamente, a totale propria cura e spese da ripartire in proporzione alla porzione di propria competenza, le aree urbanizzate all'interno del lotto del "P.I.P.", prendendo atto che le stesse acquisiranno sia il





Città di Canicatti

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

carattere condominiale che quello di natura pertinenziale, dell'intero costruendo manufatto edilizio;

8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante dell'azienda concorrente attestante:

- che l'Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
- che il concorrente si impegna ad assumere tutti gli oneri economici derivanti dall'acquisto dell'area / concessione in diritto di superficie, all'interno del "P.I.P.", così come indicati sia anche nel Bando che nel Regolamento del "P.I.P.";
- che il concorrente si impegna, a pena di decadenza, in caso di assegnazione dei lotti, a sottoscrivere la convenzione di cessione nei modi e tempi previsti dal Regolamento del "P.I.P.";
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- che a carico della ditta non si sono verificate negli ultimi cinque anni procedure di fallimento, concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico, non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
- di non aver riportato condanne penali e con sentenze passate in giudicato per delitti che incidono sulla moralità professionale e di non aver procedimenti penali in corso;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente il condizioni riportate nel bando di gara;
- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto della procedura di gara a cui si intende partecipare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché dello stato manutentivo e conservativo, e di giudicare quindi congruo il prezzo fissato per la cessione;
- di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita;

All'istanza, dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

1. Fotocopia del documento di identità del/dei richiedenti;
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A sezione AIA per le attività Artigianali;
3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A sezione - REA per le altre ditte e/o inattive;
4. Certificato di attribuzione partita iva;
5. Atto costitutivo e statuto solo per le società;
6. Certificato di regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità contributiva per le ditte inattive;
7. Certificato Generale del Casellario Giudiziale del titolare e degli eventuali



Città di Canicatti

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

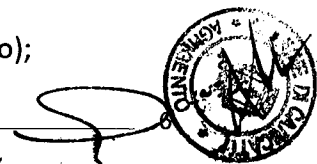
soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico dell'azienda;

8. Autocertificazione antimafia del titolare e degli eventuali soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché dell'eventuale direttore tecnico dell'azienda;
9. Copia del libro matricola o di altra documentazione atta ad attestare il numero degli addetti operanti nell'azienda dichiarati nella domanda;
10. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il concorrente si impegna, in caso di assegnazione del lotto, ad avviare una delle attività di cui all'art. 2 del Regolamento, con successiva iscrizione alla Camera di Commercio nella sezione Artigianale, o – nei casi di cui al comma 4 dell'art. 4 del regolamento – al Registro imprese REA;
11. Progetto preliminare munito di relazione tecnica e planimetria di progetto in scala adeguata;
12. Piano d'impresa dal quale risulti: la tipologia descrittiva dell'attività da realizzare; la descrizione sommaria delle attrezzature e dei macchinari da utilizzare; il costo presunto dell'investimento; il personale che si prevede di impiegare, con eventuali specifiche qualifiche richieste; la quota di capitale proprio che s'intende investire;
13. Le persone fisiche o giuridiche titolari di attività produttive distrutte o danneggiate da attività criminali devono allegare all'istanza copia della denuncia presentata, perizia di stima dei danni subiti, nonché documentazione comprovante la natura del danno.
14. Ogni altra dichiarazione utile per l'attribuzione del punteggio (di cui all'art. 7 del Regolamento), allo scopo di valutare le capacità complessive e le disponibilità imprenditoriali, sulla base dei criteri specificati ai successivi punti dei criteri di assegnazione.

Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata una relazione descrittiva sull'intervento che si propone, nel quale siano indicati:

a. Nel caso di trasferimento di azienda esistente:

- a.1.:** l'attuale sede aziendale (allegare a tal fine stralcio planimetrico dei locali utilizzati, sia catastale che dello stato dei luoghi, nonché del vigente P.R.G.);
- a.2.:** l'attività che il richiedente svolge con la descrizione dei processi di lavorazione;
- a.3.:** gli obiettivi di impresa che si intendono raggiungere;
- a.4.:** eventuali programmi per la creazione di posti di lavoro in aggiunta a quelli esistenti, con indicazione del tipo di contratto lavorativo e dei termini di massima per la loro realizzazione;
- a.5.:** se e quali fonti energetiche alternative, finalizzate al risparmio energetico, l'azienda intende utilizzare;
- a.6.:** le specifiche motivazioni, in base alle reali esigenze produttive artigianali, in caso di richiesta di assegnazione di un ulteriore lotto rispetto al primo;
- a.7.:** le particolari motivazioni, in base alle reali esigenze produttive artigianali, in caso di richiesta di assegnazione di un'area ubicata in una particolare posizione;
- a.8.:** indicazione del tipo di disponibilità dell'attuale laboratorio (proprietà o affitto);





Città di Canicattì

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

a.9.: eventuale indicazione di non idoneità delle condizioni igienico-sanitarie e non conformità alle norme in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro dell'attuale laboratorio ed impossibilità di adeguamento, dimostrata da atti amministrativi di pubbliche autorità o da perizia giurata di tecnico abilitato;

a.10.: eventuale indicazione di incompatibilità con la viabilità esistente, dimostrata da atti amministrativi del Comando di Polizia Municipale;

a.11.: indicazione sulla eventuale presenza di inquinamento da rumori, fumi, gas, scarichi solidi o liquidi, corredata di dichiarazione di tecnico abilitato o documentazione dell'autorità competente;

a.12.: descrizione del tipo di attività svolta, con riferimenti esplicativi riguardanti l'insieme degli specifici provvedimenti e/o titoli, abilitanti all'esercizio dell'attività medesima;

a.13.: se la specifica sede dell'attività aziendale è in affitto o soggetta a procedura di sfratto esecutivo non attribuibile a morosità o altro inadempimento contrattuale o responsabilità della stessa azienda;

a.14.: se il trasferimento è dovuto a seguito di variazione della destinazione urbanistica non compatibile con le attuali previsioni del vigente P.R.G., oppure in conseguenza di specifiche prescrizioni contenute nel vigente P.R.G. oppure di quelle contenute nel correlato strumento urbanistico attuativo, in cui risulta insediata l'attività aziendale oggetto di trasferimento;

a.15.: eventuali altre informazioni che il Richiedente potrà ritenere utili, ai fini della partecipazione al Bando del "P.I.P.", insieme a qualunque altro documento che il Richiedente potrà ritenere opportuno allegare ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 4.

b. Nel caso di nuova azienda:

b.1.: l'attività che il richiedente intende svolgere con la descrizione dei processi di lavorazione;

b.2. la nuova occupazione prevista;

b.3.: gli obiettivi d'impresa che si vogliono raggiungere;

b.4.: se e quali fonti energetiche alternative, finalizzate al risparmio energetico, l'azienda intende utilizzare;

b.5.: le specifiche motivazioni, in base alle reali esigenze produttive artigianali, in caso di richiesta di assegnazione di un ulteriore lotto rispetto al primo;

b.6.: le particolari motivazioni, in base alle reali esigenze produttive artigianali, in caso di richiesta di assegnazione di un'area ubicata in una particolare posizione;

b.7.: eventuali altre informazioni che il Richiedente potrà ritenere utili, ai fini della partecipazione al Bando del "P.I.P.", insieme a qualunque altro documento che il Richiedente potrà ritenere opportuno allegare ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'istruzione delle istanze pervenute, la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria, avverrà a cura dell'apposito gruppo di lavoro, specificamente individuato dalla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Suap convoca il suddetto gruppo di lavoro per l'istruttoria delle istanze, il quale:





Città di Canicatti

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

1°) valuta l'ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione attraverso l'esame della documentazione presentata;

2°) individua il lotto da assegnare al singolo avente diritto, tenuto conto caratteristiche dell'iniziativa;

3°) formula la graduatoria dei soggetti aventi diritto all'assegnazione delle aree, attribuendo un punteggio sulla base dei parametri che di seguito vengono rappresentati:

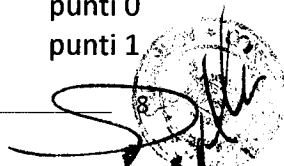
- | | |
|---|------------|
| A) età del titolare o della maggioranza dei soci compresa fra i 18 e 30 anni: | punti 2 |
| B) attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti della
agricoltura e/o della zootecnia: | punti 2 |
| C) per attività già finanziate con progetto approvato che possano
usufruire di agevolazioni previste da leggi comunitarie, nazionali
o regionali: | punti 4 |
| D) ditta con sede legale a Canicatti in attività da oltre tre anni: | punti 3 |
| E) ditta con sede legale a Canicatti in attività fino a tre anni: | punti 4 |
| F) numero previsto del personale da occupare: | |
| fino a 3 unità | punti 1 |
| da 4 a 6 unità | punti 2 |
| da 7 a 10 unità | punti 3 |
| da 11 a 15 unità | punti 4 |
| da 16 a 20 unità | punti 5 |
| oltre 20 per ogni addetto | punti 0,20 |
| G) titolare dell'impresa richiedente già proprietario di aree espropriate per la
realizzazione dell'area attrezzata per insediamenti produttivi: | |
| a) area espropriata da mq. zero a mq. $\leq$ 1500 | punti 2 |
| b) area espropriata da mq. $>$ 1500 | punti 4 |
| H) trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti
nel centro urbano: | |
| a) Superficie occupata in centro urbano mq. $\leq$ 40 | punti 3 |
| b) Superficie occupata in centro urbano mq. $>$ 40 | punti 5 |
| I) adozione di tecniche finalizzate al risparmio energetico e tecniche eco-compatibili: | |
| - il punteggio viene attribuito in base al rapporto tra: CO2 evitata annualmente e costo
totale dell'intervento ritenuto ammissibile (tonnellate CO2/Meuro). | |

Per l'apprezzamento delle emissioni di CO2 evitate a seguito dell'intervento, si applica il seguente parametro convenzionale: interventi di efficienza energetica in termini di risparmio annuo di energia elettrica, assimilabili ai titoli di efficienza energetica (espressi in tep) previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, da calcolare secondo le schede tecniche emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)

(www.autorita.energia.it): 2,5 tonn. CO2/tep.

I 4 punti attribuibili con il suddetto criterio vengono assegnati in relazione al livello conseguibile di riduzione delle emissioni, secondo le seguenti fasce:

- | | |
|---|---------|
| 1. nessun intervento riconosciuto di risparmio energetico | punti 0 |
| 2. fino a 2 t CO2/Meuro | punti 1 |





Città di Canicatti

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

3. oltre 5t CO₂/Meuro fino a 20t CO₂/Meuro

punti 2

4. oltre 10 tCO₂/Meuro

punti 4

Il gruppo di lavoro in sede di esame delle istanze, potrà disporre la regolarizzazione di quelle incomplete assegnando a tale scopo un termine non superiore a dieci giorni.

Lo stesso potrà, inoltre, chiedere documenti integrativi e nuovi elementi di analisi allorquando quelli presentati non siano sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva valutazione.

La graduatoria degli assegnatari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del presente bando, è trasmessa dal gruppo di lavoro al dirigente della Direzione IV^a - Servizi alla Città, il quale approva la graduatoria redatta dal gruppo di lavoro e dispone la notifica agli interessati, ivi inclusi eventuali soggetti esclusi.

Successivamente, esperite le verifiche di legge, si procederà alla stipula dell'atto pubblico di cessione o concessione delle aree con i singoli assegnatari, contenente l'individuazione puntuale del lotto assegnato, il destinatario, il regime di assegnazione (diritto di proprietà o di superficie) e il corrispettivo da pagare.

Art. 5 CORRISPETTIVI

Per la **cessione delle aree in proprietà**, il prezzo di vendita è stato determinato con delibera della Giunta Municipale n. 85 del 13 dicembre 2017 in € **51,00/mq** (cinquantuno/00/mq), in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento;

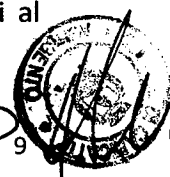
Per la **concessione del diritto di superficie**, il prezzo di cessione è stato determinato con delibera della Giunta Municipale n. 85 del 13 dicembre 2017 in € **27,29/mq** (ventisette/29/mq), in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento;

Il corrispettivo determinato per la cessione in proprietà delle aree o per la cessione del diritto di superficie potrà essere corrisposto in un'unica soluzione.

L'interessato ha facoltà di chiedere una rateizzazione del corrispettivo per una durata massima non superiore ad anni 5, da corrispondere in rate semestrali comprensive di interessi legali. In tale ipotesi alla data di stipula del rogito dovrà essere versato in un'unica soluzione almeno il 20% del corrispettivo totale, la rimanente somma dovrà essere corrisposta entro i suddetti cinque anni con le modalità sopra indicate. Anche nei casi di cessione del diritto di superficie di cui al successivo art. 10, le modalità di pagamento saranno analoghi alla cessione in proprietà.

Per le persone fisiche o giuridiche vittime di attentati ed azioni criminose sarà concesso un periodo di preammortamento di anni due per il pagamento del prezzo di cessione.

Nei casi di richiesta di rateizzazione, il Dirigente dello Sportello Unico, con apposita determinazione, può consentire tale agevolazione a condizione che l'importo sia maggiorato degli interessi legali per tutta la durata della rateizzazione e sia presentata idonea garanzia finanziaria mediante stipula di fideiussione bancaria o assicurativa, con istituti bancari o assicurativi di gradimento dell'amministrazione, contenente la clausola che il Comune potrà escutere il fideiussore direttamente in caso di non pagamento alla scadenza della somma dovuta senza interpellare il debitore principale, con esclusione quindi del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile.





Città di Canicattì

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

Art. 6 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

Il gruppo di lavoro in sede di esame delle istanze, potrà disporre la regolarizzazione di quelle incomplete, oppure chiedere, altresì, chiarimenti, documenti integrativi e nuovi elementi di analisi allorché quelli presentati non siano sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva valutazione, assegnando a tale scopo un termine non superiore a dieci giorni. Completata l'istruttoria delle istanze regolarmente pervenute, predisporrà la graduatoria definitiva degli assegnatari dei lotti delle aree del "P.I.P." sulla base del punteggio ottenuto e l'elenco dei soggetti esclusi, indicandone la motivazione.

Il gruppo di lavoro, tenendo conto della suddetta graduatoria, procederà a convocare i singoli soggetti per la scelta del lotto (singolo o frazionato). A Tale proposito verrà redatta apposito verbale sul quale risulti la manifestazione di volontà indicante il lotto prescelto.

Non si potrà procedere ad assegnare un lotto fino a che non sia stato convocato il soggetto che precede in graduatoria, tranne che quest'ultimo – regolarmente convocato – non si sia presentato il giorno indicato senza addurre preventivo e documentato impedimento.

La graduatoria finale degli assegnatari, predisposta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del presente bando, contenente l'indicazione dei punteggi e l'assegnazione dei lotti ad ogni richiedente secondo l'ordine della posizione in graduatoria ed in base a quanto richiesto dai partecipanti, è trasmessa (unitamente al verbale dei lavori e all'elenco dei soggetti esclusi) dal gruppo di lavoro al dirigente della Direzione IV^a - Servizi alla Città per l'approvazione.

Art. 7 STIPULA DELLA CONVENZIONE - ESECUZIONE DELL'OPERA - INIZIO ATTIVITÀ'

L'assegnatario è tenuto a stipulare l'atto pubblico di cessione o concessione dell'area assegnata entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

Qualora l'assegnatario non proceda – senza giustificato e documentato motivo - alla stipula entro il suddetto termine, si procede a dichiarare la decadenza dell'assegnazione.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cui al primo comma, l'assegnatario dovrà presentare istanza, corredata del progetto esecutivo, per il rilascio del permesso di costruire in conformità delle norme edilizio-urbanistiche vigenti per la zona.

Il concessionario dovrà acquisire il permesso di costruire entro il termine di un anno.

I lavori oggetto del permesso di costruire dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso di costruire ed essere realizzati improrogabilmente entro tre anni dall'inizio dei lavori, secondo le disposizioni previste dalla leggi vigenti.

L'attività d'impresa dovrà iniziare, improrogabilmente, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi, ove l'assegnatario non dimostri la non imputabilità alla sua volontà, comporta la risoluzione del contratto stipulato con gli effetti previsti al successivo art. 19.

In tal caso si applica la procedura prevista dall'art. 1454 del Codice Civile.

Art. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

La concessione del diritto di superficie ad Enti Pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal Piano degli insediamenti produttivi, è fatta a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha la durata di sessanta anni.





Città di Canicattì

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

Alla scadenza di cui al precedente comma, il diritto di superficie si estingue ed il Comune diventa proprietario della costruzione a norma dell'art. 953 del Codice Civile; si applicano a tal fine le disposizioni contenute nei successivi art. 954, 955 e 956 del C.C., nonché quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale.

Art. 9 VINCOLO DI DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione o concessione delle stesse e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.

Nel rispetto di tale legislazione e delle norme in materia di distribuzione commerciale anche previste dagli eventuali appositi strumenti comunali di programmazione, è consentito l'esercizio di attività di vendita al minuto da parte dei soggetti assegnatari dei lotti esercenti attività industriali, artigianali o di commercio all'ingrosso alle seguenti condizioni:

- nel caso di attività industriali o artigianali, la superficie di vendita non può superare 1/3 di quella destinata all'attività produttiva, calcolata con esclusione dell'alloggio e dei locali di servizio (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) e i prodotti commercializzati devono essere quelli di propria produzione, salvo i casi di cui al 4° comma dell'art. 4 del Regolamento comunale.
- per tutte e tre le tipologie di attività, la superficie di vendita al minuto deve essere distinta e separata da quella destinata ad altri usi e dotata di un proprio ingresso dall'esterno.

Nel caso in cui gli immobili vengono adibiti, anche parzialmente, ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., l'Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Municipale e previa diffida ex art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di cessione e/o concessione delle aree e conseguentemente dichiara la decadenza del diritto di superficie e/o la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento con gli effetti di cui all'art. 19 del Regolamento comunale.

Eventuali modifiche alla originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel Regolamento, dovranno essere autorizzate dalla Giunta Municipale previa relazione istruttoria del tecnico responsabile del procedimento.

Qualora le infrazioni commesse attengono al cambio di destinazione d'uso non autorizzato ma compatibile con le previsioni P.I.P., l'Amministrazione Comunale potrà applicare, in alternativa a quanto disposto dal precedente 2° comma, una sanzione da tre a cinque mila euro.

Art. 10 VENDITA E LOCAZIONE DI AREE E IMMOBILI

La vendita o locazione degli immobili realizzati sulle aree in proprietà o in diritto di superficie è vietata in mancanza di attestato di agibilità e comunque entro i primi cinque anni dalla data di stipula del contratto.

Nei casi di morte del titolare o socio degli immobili realizzati sulle aree in proprietà o in diritto di superficie, o nei casi di procedura concorsuale, gli eredi legittimi o i soci possono essere autorizzati a derogare al divieto di cui al comma precedente.

In tale ipotesi di deroga, gli eredi legittimi o i soci potranno cedere o locare l'immobile



Città di Canicatti

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

previa determinazione del Dirigente Sportello Unico, il quale – acquisito il parere tecnico del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento al prezzo di cessione o locazione - autorizza detta deroga e statuisce il prezzo di cessione o il canone di locazione. In ogni caso gli acquirenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento,

Il prezzo di cessione viene determinato tenendo conto dei costi di costruzione documentati, degli oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti, del costo di acquisizione del terreno e di eventuali opere realizzate in economia, il tutto rivalutato secondo l'indice statistico del costo della vita.

Il canone di locazione è pari al sei per cento del prezzo di cessione così determinato, rivalutabile secondo l'indice statistico del costo della vita.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di esercitare il diritto di prelazione sugli immobili; in tal caso, la stima dell'immobile posto in vendita sarà effettuata da un perito appositamente nominato con determinazione del Dirigente sportello unico; nella fattispecie, il costo della stima è a carico della parte acquirente. Il prezzo massimo di cessione degli immobili sarà determinato in relazione ai seguenti parametri:

- il prezzo va riferito ad una superficie convenzionale che sarà costituita dalla somma delle superfici seguenti:

- 1) superficie utile calpestabile dell'immobile, cioè la superficie di pavimento del capannone misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro degli sguinci, di porte e finestre;
- 2) superficie netta degli accessori direttamente annessi al capannone, costituiti a veranda per esposizioni, cantinole e soffitte;
- 3) superficie netta degli accessori indirettamente annessi al fabbricato, quali volumi tecnici, androni di ingresso, scale, pianerottoli, porticati liberi, centrali termiche ed altri locali anche esterni al capannone e a stretto servizio delle attività produttive quali deposito materiali, attrezzi di manutenzione, locali contatori;
- 4) superficie netta di eventuale autorimessa annessa all'opificio;

Le superfici nette non direttamente utilizzabili a fini produttivi di cui ai punti 2 e 4 verranno valutate ai fini della determinazione del loro prezzo di cessione in misura non superiore al 60%. Le superfici nette di cui ai punti 2 e 3 saranno contenute nel loro complesso entro il 40% della superficie utile calpestabile di cui al punto 1.

Il prezzo di cui sopra sarà aggiornato, relativamente alla quota non afferente le eventuali agevolazioni in conto capitale utilizzate dal concessionario per la realizzazione del capannone, sulla base della variazione dell'indice ISTAT per il costo delle costruzioni in provincia. Inoltre si aggiungerà il prezzo di acquisto dell'area, aggiornato dagli indici ISTAT maturati dalla data di acquisto alla data di cessione.

Trascorsi i primi cinque anni dalla data di stipula del contratto e purché sia stata attestata l'agibilità dell'immobile, la vendita o locazione è consentita, previa comunicazione al Sindaco, a condizione che l'acquirente o conduttore vi svolga una attività compatibile con le norme vigenti e con il presente Regolamento. La comunicazione si intenderà accolta qualora il Comune non si pronunci diversamente entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

I contratti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra sono considerati nulli di diritto e ogni eventuale inadempienza in ordine a quanto prescritto nel





Città di Canicatti

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

presente articolo, oltre ai casi di nullità come sopra specificati, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da tremila a cinquemila euro.

ART. 12 CONSERVAZIONE DEI BENI CONCESSI

Il concessionario/compratore e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni al lotto assegnato.

ART. 13 CASI DI DECADENZA DELLA CONVENZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE O DEL DIRITTO DI VENDITA, PER COLPA E IN DANNO

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del Concessionario o la risoluzione del contratto di vendita di diritto convenendosi al riguardo la clausola risolutiva espressa, qualora:

- 1) vengano realizzate opere edilizie difforme da quelle previste nella concessione in contrasto con le norme urbanistiche vigenti;
- 2) si verifichino nella impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale;
- 3) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
- 4) sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

In caso di decadenza della convenzione o del diritto di proprietà per colpa e in danno dell'assegnatario, il diritto di superficie in concessione o proprietà si estingue, il Comune diviene proprietario degli edifici e delle opere annesse e ne acquisisce la disponibilità, subentrando nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni con l'obbligo di soddisfare, fino all'estinzione, le ragioni di credito di detti istituti (art. 23 del Decreto 8 febbraio 1991 - Ass. Coop).

In tale ipotesi il Comune delibererà la revoca della vendita e la restituzione all'acquirente di una somma pari al 75% (settantacinque per cento) del prezzo pagato. La dichiarazione di revoca sarà fatta pubblicare, a cura del Comune, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con annotazione a margine dell'atto di vendita, così come stabilito dall'art. 23 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

L'acquirente inadempiente sarà tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute dal Comune in dipendenza del contratto di cessione e della sua risoluzione, nonché di tutti i danni relativi e conseguenti a quest'ultimo ivi comprese le spese relative all'abbattimento e rimozione di opere ed attrezzature eventualmente già costruite nel terreno ceduto; rimborso da effettuarsi mediante trattenuta, da parte del Comune, sul prezzo di acquisto del terreno, il cui importo sarà restituito al cessionario senza la corresponsione di alcun interesse.

Resta espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del contratto, le opere eventualmente costruite sul suolo ceduto che il Comune ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di non abbattere e rimuovere, resteranno di proprietà del Comune stesso, in virtù di accessioni



Città di Canicattì

IV^a Direzione Servizi alla Città



Sportello Unico per le Attività Produttive

senza alcun diritto per l'acquirente ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, né al rimborso delle spese sostenute ed occorse per la costruzione, né alcun corrispettivo del valore che l'immobile avesse acquisito in dipendenza della costruzione medesima, intendendosi convenuto, quale penale irriducibile, il corrispettivo che sarebbe dovuto, salvo ulteriori e maggiori danni a carico dell'acquirente inadempiente.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ E DECADENZA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Nel caso di risoluzione del contratto di cessione o di decadenza del diritto di superficie, previsti dagli artt. 09/10/11/12/13/14 del Regolamento comunale, per inadempimento dell'assegnatario, l'area oggetto della originaria cessione e/o concessione e le opere su di essa realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune che le utilizza ai fini pubblici compresi quelli di attuazione delle finalità del P.I.P.

ART. 15 SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori del regolamento saranno recuperate dall'Amministrazione Comunale con la procedura prevista dal R.D. 14 Aprile 1910, n. 639.

ART. 16 PUBBLICITÀ'

Il presente Bando, sarà pubblicato nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell'ente nonché sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio SUAP del Comune e la visione è consentita, senza alcuna formalità ed a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale o comunque scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

ART. 17 NORMA DI RINVIO

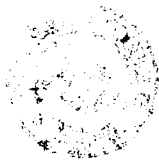
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni del Regolamento Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 9-10-2017, nonché delle norme di legge e delle disposizioni previste in materia, dal Codice Civile, dalla legislazione vigente in materia, nonché dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Canicattì, li

28 FEB. 2018

Il Coordinatore Suap

Dott. Pietro SAIA



Il Dirigente IV Direzione

Dott. Angelo Licata